

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024**

(Atto Senato 1258)

Le osservazioni di Federazione ANIE

14 Novembre 2024

INTRODUZIONE

Il Disegno di Legge di delegazione Europea è uno strumento che ha assunto negli ultimi anni una rilevanza crescente per l'industria italiana, visto l'ampliamento della portata della legiferazione UE che ha toccato temi centrali per le attività produttive nazionali.

Nell'ultimo biennio, in particolare, l'Unione Europea ha concluso la definizione del c.d. Green deal Europeo: questo complesso di norme europee verso un modello produttivo e di società più sostenibile costituisce una sfida significativa per l'industria, ricca però anche di opportunità per la filiera dell'elettronica e dell'elettrotecnica rappresentata da Federazione ANIE, che da anni sta investendo per trovarsi pronta e che ha partecipato alla formulazione delle stesse in sede europea.

In questo contesto, è essenziale che la trasposizione delle normative europee in Italia sia equilibrata e tenga conto delle peculiarità del nostro sistema produttivo, che dovrà adattarsi ai nuovi requisiti senza compromettere la propria competitività.

Apprezzando il lavoro preliminare svolto dal Governo, la Federazione intende offrire alcuni suggerimenti costruttivi che auspica possano essere accolti a tutela dell'industria. Per focalizzare l'attenzione sui provvedimenti di maggiore importanza contenuti nel disegno di legge, il presente documento si concentrerà sull'attuazione dei seguenti provvedimenti prioritari:

- Direttiva (UE) 2024/884 – **Direttiva RAEE (Art. 6)**
- Regolamento (UE) 2023/1542 – **Regolamento Batterie (Art. 16)**
- Direttiva (UE) 2023/2413 – **Direttiva RED III (Allegato 4, punto 3)**
- Direttiva (UE) 2024/825 – **Direttiva Greenwashing (Allegato A, punto 6)**
- Regolamento (UE) 2023/988 – **Regolamento Sicurezza prodotti/GPSR (Art. 11)**

Nel dettaglio, per i due provvedimenti (Direttiva RAEE e Regolamento Batterie), si propongono **due proposte integrative** ai principi di delega, **volti a tutelare le produzioni nazionali dalla concorrenza sleale dei produttori Extra-UE**. Invece, per la Direttiva Greenwashing e per la Direttiva RED III, si propone di prevedere un recepimento con principi e criteri specifici, vista la complessità e i potenziali impatti sull'industria nazionale

Infine, condivideremo alcune considerazioni relative alla **Direttiva EPBD IV** (Direttiva 2024/1275) inizialmente inserita nella bozza e successivamente espunta.

Direttiva RAEE (Art. 6)

Appare del tutto condivisibile l'indirizzo di riordino della normativa esistente in materia di RAEE nazionale non inclusi nello scopo della Direttiva stessa nella sua versione originaria, compresi i pannelli fotovoltaici. La sentenza della Corte di giustizia europea, relativa alla causa C-81/20, ha doverosamente rimarcato un caposaldo della legislazione comunitaria, ossia il principio di non applicazione retroattiva della legislazione comunitaria, in violazione del principio della certezza del diritto.

Condividiamo altresì i quattro principi direttivi previsti per l'attuazione della direttiva, anche in materia di responsabilità estesa del produttore; con l'occasione si evidenzia che già oggi, nell'ambito degli accordi di programma già disciplinati dalla normativa esistente, vengono stanziati volontariamente da parte di produttori fondi per le campagne informative per i cittadini, fondi per incentivare lo sviluppo della Micro-raccolta dei RAEE, in aggiunta al Fondo Infrastrutturazione dei centri di raccolta nonché fondi a sostegno di attività sperimentali per migliorare la raccolta dei RAEE, anche attraverso i canali informativi della distribuzione.

Tuttavia, si assiste oggi in Italia, come purtroppo in molti Stati europei, **ad un basso tasso di ritorno e di rendicontazione a livello nazionale**, principalmente per motivi strutturali, di mancanza di controlli sulla filiera e di procedure complesse.

Si fa inoltre presente che nel caso di AEE – Apparecchiature Elettriche e Elettroniche - con un mercato prevalentemente di sostituzione (cosiddetto 1vs1) quali gli elettrodomestici grandi bianchi (es. frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie) ci si aspetterebbe che almeno il 90% dei prodotti nuovi immessi sul mercato generi un flusso di RAEE equivalenti; mentre la raccolta effettiva si attesta - tra il 50 e il 60%.

Molti RAEE conferiti da Comuni e negozianti sul territorio nazionale ad operatori commerciali, estranei al sistema dei produttori, vedrebbero assegnati codici CER diversi da quelli riferiti ai RAEE, presumibilmente riferibili a rottami ferrosi, per l'estrazione dei metalli tramite trattamenti non adeguati ai RAEE e a discapito dell'ambiente, oppure sarebbero indirizzati a soggetti che, pur essendo autorizzati, in realtà effettuano trattamenti non in linea con gli standard stabiliti dal CdC RAEE, non rendicontando. Da stime del CdC RAEE sembra che sul 4.200 comuni, almeno 700 non conferiscano il raggruppamento R2, 400 non conferiscano R4. Ad oggi non risulta che sia stata mai realizzata una campagna di controlli e sanzioni in merito.

Alla luce di quanto rappresentato, si auspica l'introduzione, tra i principi e i criteri direttivi, un ulteriore principio volto ad **incrementare la sorveglianza del mercato**.

La copertura finanziaria prevista dal potenziale incremento della sorveglianza del mercato è già prevista dall'art. 41 del D.lgs. 49/2014 – Disposizioni finanziarie – e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Regolamento Batterie (Art. 16)

Il c.d. Regolamento Batterie è un provvedimento strategico per l'Italia e l'Europa. Risulta, quindi, altrettanto strategico adeguare il quadro di riferimento nazionale in materia, per le parti in capo allo Stato membro, nelle tempistiche previste in attuazione del regolamento stesso.

Per tale ragione condividiamo l'urgenza di provvedere in tal senso, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, a maggior ragione considerando che il Regolamento prevede che la precedente direttiva che regolava la materia venga abrogata alla data del 18 agosto 2025.

Apprezziamo altresì i principi e i criteri direttivi specifici, definiti in esercizio della delega. Tuttavia, il Regolamento, se non correttamente implementato ed attuato, rischia di essere un boomerang per l'industria europea delle batterie, di cui verrebbe compromessa la **competitività rispetto a fabbricanti extra UE**.

Alla luce di quanto rappresentato, riteniamo fondamentale integrare gli attuali criteri specifici di delega aggiungendone uno che vada a **tutelare maggiormente le imprese del Made In, incrementando le azioni di sorveglianza del mercato**.

La copertura finanziaria prevista dal potenziale inserimento del punto sopra è da ricomprendere nell'attuazione del criterio previsto al comma 2) punto o) dell'Art. 16 e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Direttiva Greenwashing (Allegato A, punto 6)

Si condividono le finalità della direttiva e la nostra industria sostiene l'uso e lo sviluppo di informazioni ambientali affidabili, coerenti, comprensibili e verificabili. È certamente fondamentale proteggere i consumatori e le aziende dal greenwashing e consentire ai consumatori di contribuire attivamente ad accelerare la transizione verde, prendendo decisioni d'acquisto informate basate su dichiarazioni ed etichette ambientali credibili, portando quindi a un mercato più equo ed a una maggiore fiducia dei consumatori. Altrettanto importante è assicurare la certezza del diritto per quanto riguarda le dichiarazioni ambientali e la parità di condizioni nel mercato interno, aumentando la competitività degli operatori economici che si impegnano per incrementare la sostenibilità ambientale dei loro prodotti e delle loro attività. Infatti, bisogna evitare che le aziende scelgano di non comunicare le proprie iniziative verdi a causa di dubbi su ciò che è legale e illegale, oltre che per l'incertezza sulla loro accoglienza da parte dei media e del pubblico.

In vista dell'attuazione nazionale della direttiva sarà determinante, se si vuole renderla realmente efficace, avere dei principi e delle linee direttive chiare:

- a) sostenere l'introduzione di **adeguati meccanismi di vigilanza e controllo**, che possano monitorare e verificare le pratiche di marketing legate alla sostenibilità;
- b) promuovere **programmi di educazione ambientale** per i consumatori, per aiutarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe o affermazioni ingannevoli;
- c) sostenere l'uso di **tecnologie digitali per fornire informazioni** ambientali dettagliate;
- d) far sì che i venditori delle **piattaforme di e-commerce rispettino gli standard** di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;
- e) promuovere la cooperazione tra Stati membri per **armonizzare le sanzioni per il greenwashing e per garantire una vigilanza efficace a livello transnazionale**;
- f) definire un quadro regolatorio che punisca il greenwashing ma anche **premi l'impegno autentico verso la sostenibilità**, con un focus particolare su pratiche ecologiche che siano accessibili alle PMI.

Direttiva RED III (Allegato 4, punto 3)

1. Le zone di accelerazione – Tra potenziamento della PA e la chiara distinzione con le aree idonee

Per accelerare l'implementazione di progetti di energia rinnovabile, gli Stati dovranno elaborare mappature e designazioni di "zone di accelerazione per le energie rinnovabili", oltre che abbreviare e semplificare le procedure di autorizzazione ambientale per le infrastrutture di energia (produzione) rinnovabile e introdurranno la presunzione di "interesse pubblico prioritario" per gli impianti di energia rinnovabile e le relative infrastrutture. Questo per noi è positivo. In questo contesto, a nostro avviso **sarà fondamentale potenziare le strutture della PA deputate alla valutazione dei progetti.**

Si segnala infatti che secondo la normativa vigente, i progetti in area idonea siano valutati con un tempo ridotto di un terzo rispetto ai termini di legge, ma purtroppo, comprendendo le difficoltà strutturali, non sono quasi mai rispettati. Inoltre, sottolineiamo come sia fondamentale evitare la sovrapposizione tra aree idonee e **zone di accelerazione**. Quest'ultime potrebbero essere concepite, ad esempio, in modo da non applicare il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), ma solo di autorizzazione unica (UA).

2. Le CER e l'autoconsumo

Sulle comunità di energia rinnovabile (**CER**) e **l'autoconsumo** di energia rinnovabile, si auspica che la normativa italiana possa trovare giovamento allargando il perimetro geografico della condivisione incentivata – ad esempio: a) permettendo di unificare i diversi soggetti sotto una pluralità di cabine primarie; b) allargando i potenziali membri alle **grandi imprese** oggi escluse a condizione che non entrino negli organi di controllo delle CER, c) **supportando le PMI tramite l'aumento della soglia del 55% (45% se si accede ai fondi PNRR)** del volume di energia condivisa oltre la quale si restituisce oggi l'incentivo eccedentario al territorio che ospita la CER.

3. I progetti comuni sulle rinnovabili off-shore

Inoltre, la direttiva esorta gli Stati a collaborare su progetti comuni di produzione di energia **rinnovabile offshore**, aumentando l'efficienza e la trasparenza della procedura di rilascio delle autorizzazioni e, se del caso, istituendo un punto di contatto unico. Riteniamo che questo punto possa portare ad un minor impatto visivo della tecnologia eolica allontanandosi dalla costa e quindi entrare in acque internazionali. Per rendere maggiormente performante la previsione, **sarebbe auspicabile la previsione già nel decreto di recepimento dell'individuazione del punto unico di contatto per le autorizzazioni**. Gli impianti utility scale solitamente sono sottoposti a 2 procedimenti: VIA (gestita a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente) e l'AU, (gestita a livello regionale dalla Regione o Provincia delegata dalla Regione) e parallelamente esiste PAUR che contempla entrambi i 2 procedimenti. **Il GSE, come previsto dal decreto di recepimento della Direttiva RED II, dovrà provvedere a costituire un portale per presentare le istanze dei procedimenti di AU e di quelli di PAS; questo portale, a nostro avviso dovrebbe essere il punto di contatto unico per i procedimenti nazionali, regionali, comunali.**

4. La flessibilità della rete elettrica e l'accesso dei veicoli alla rete

Infine, preme segnalare che i Gestori del sistema di distribuzione (**DSO**) e Gestori del sistema di trasmissione (**TSO**) sono tenuti a condividere le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili ad intervalli minori pari all'ora, **potenziare le reti intelligenti per l'equilibrio della rete consentire alle piccole batterie e ai veicoli elettrici di partecipare al mercato dell'energia**. Riteniamo questa innovazione positiva perché i flussi di energia sulle reti sono bidirezionali ed devono potersi “parlare” al meglio ed in tempo reale. Inoltre, riteniamo fondamentale, oltre alle piccole batterie ed al “vehicle to grid”, la **promozione dei servizi di Demand-Response** originata dai puri consumatori attraverso la modulazione dei carichi che prelevano energia dalla rete, nonché lo standardizzare **al massimo la tecnologia utilizzata** per l'aggregazione delle unità, per evitare un ricambio tecnologico ogni volta che prosumer e consumer cambieranno aggregatore.

5. La proposta

Alla luce di quanto esposto, si propone l'espunzione del recepimento della Direttiva dall'allegato e il suo inserimento nel testo del decreto, con una serie di direttive e criteri ben definiti per guidare al meglio l'attuazione di questa fondamentale norma nell'ordinamento nazionale sulla base dei seguenti principi:

- a) Potenziare le **strutture della pubblica amministrazione** deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile;
- b) Al fine di evitare la sovrapposizione normativa tra le c.d. aree idonee e le c.d. aree di accelerazione, **individuare una molteplicità di aree di accelerazione su cui si escluda l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale per impianti di grande taglia**;
- c) Al fine di sviluppare la potenzialità delle **Comunità di energia rinnovabile (CER) e dell'autoconsumo di energia rinnovabile**, permettere di unificare i diversi soggetti sotto una pluralità di cabine primarie, allargare anche alle grandi imprese l'accesso alle CER a condizione che non entrino negli organi di controllo, aumentare la soglia del 55% del volume di energia condivisa oltre la quale si restituire l'incentivo eccedentario;
- d) Prevedere il **punto unico di contatto per le autorizzazioni** riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile offshore di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2023/2413;
- e) Al fine di potenziare le **reti intelligenti per l'equilibrio della rete** elettrica consentire alle piccole batterie e ai veicoli elettrici di partecipare al mercato dell'energia di cui all'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2023/2413, attuare un quadro normativo che promuova i servizi di demand-response, delle piccole batterie e dei servizi “vehicle to grid”, la standardizzazione della

6. Ulteriori considerazioni

Inoltre, condividiamo alcune considerazioni di carattere generale sui temi della direttiva. **Per quanto riguarda il settore industriale**, accogliamo con favore gli obiettivi sfidanti posti dalla direttiva, con il

Governo già impegnato sul fronte della decarbonizzazione dei consumi con provvedimenti come il Decreto Ministeriale “Energy release”, rinnovato rispetto a quello del 2023 e che auspichiamo possa offrire un livello di prezzi dell’energia più competitivo rispetto ai prezzi di mercato.

Per quanto riguarda l’idrogeno, la Direttiva pone un focus importante sullo sviluppo dell’idrogeno verde, prevedendo che gli Stati membri debbano garantire che almeno il 42% dell’idrogeno utilizzato per scopi energetici e non energetici nell’industria provenga da combustibili rinnovabili di origine non biologica entro il 2030 (percentuale che salirà al 60 entro il 2035). Apprezzando l’obiettivo sfidante, se non saranno autorizzati **impianti a fonte energetica rinnovabile non sarà possibile produrre idrogeno green**. Anche per il **settore dell’edilizia**, infine, viene indicato almeno il 49% di energia rinnovabile negli edifici entro il 2030: obiettivo auspicabile, ma che deve essere assolutamente supportato da **politiche di sostegno alla domanda**.

Regolamento Sicurezza prodotti/GPSR (Articolo 11)

Come noto, il Regolamento detta una nuova disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti, abrogando, dal 13 dicembre 2024, la precedente Direttiva che era stata recepita negli articoli da 102 a 113 del **Codice del Consumo**.

Considerata la diretta applicabilità del Regolamento negli Stati Membri, a fini di chiarezza, è opportuno **abrogare espressamente le disposizioni nazionali** che recepissero la direttiva, per evitare di lasciare agli interpreti il compito di dedurre la tacita abrogazione di dette disposizioni ad opera del nuovo regolamento. Ciò vale anche per le sanzioni di cui all’art. 112 del Codice del Consumo, che si auspica venga abrogato per essere sostituito con una nuova norma che introduca sanzioni chiaramente riferite alla violazione degli obblighi previsti dal nuovo Regolamento.

Sempre a fini di chiarezza, si auspica che laddove il regolamento richiama le determinazioni del singolo Stato membro per dettagliare una disposizione, siano effettivamente adottate le determinazioni di dettaglio indicate dal regolamento, in particolare:

- **art. 9 comma 7**, che disciplina il fatto che i fabbricanti garantiscono che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato. Tale requisito non si applica se il prodotto può essere utilizzato in modo sicuro e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni di sicurezza.
- **art. 11, comma 4**, che disciplina il fatto che gli importatori si assicurano che il prodotto da loro importato sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, stabilita dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione sul mercato, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni
- **art. 19, lett. d)**, che dispone che qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull’imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa

dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

- **art. 21**, che prevede che gli operatori economici possono rendere disponibili in formato digitale le informazioni mediante soluzioni tecniche ed elettroniche chiaramente visibili sul prodotto o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. Tali informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato, anche in formati accessibili alle persone con disabilità.
- **art. 22, comma 9 lett. d)**, che, nell'ambito della disciplina degli obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza dei prodotti, prevede che i fornitori di mercati online debbano fornire qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarlo conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

La Direttiva EPBD IV

La Direttiva – il cui recepimento è stato successivamente rimosso dal testo del disegno di legge – è fondamentale per il percorso di riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale.

In questo contesto riteniamo che, vista la complessità della materia e i potenziali impatti sulla filiera e sui proprietari, per garantire un'efficace implementazione sia essenziale **coinvolgere tutti gli stakeholders rilevanti della filiera tecnologica, dell'edilizia, oltre che i proprietari degli edifici**, che saranno coinvolti dalla normativa. In questo senso, la convocazione di un tavolo di confronto appare auspicabile per definire una normativa concertata e condivisa.

Chi siamo

Federazione ANIE è una delle maggiori organizzazioni di categoria del sistema confindustriale per peso, dimensioni e rappresentatività. ANIE rappresenta oltre 1.100 imprese ad alta e medio-alta tecnologia attive nelle filiere dell'elettrotecnica e dell'elettronica e i general contractor industriali. Il settore occupa 400.000 addetti con un fatturato aggregato (a fine 2022) di 93 miliardi di euro e un'incidenza della spesa in R&S pari al 4%. Da oltre settant'anni ANIE è portavoce di un settore industriale chiave per l'intero Sistema-Paese, che da tempo ha raccolto la sfida della sostenibilità ambientale ed energetica, in una prospettiva di sviluppo e salvaguardia della competitività delle nostre imprese. I comparti dell'industria elettrotecnica ed elettronica forniscono soluzioni tecnologiche per il mercato finale dell'energia (sistemi per la produzione di energia rinnovabile e convenzionale, sistemi per la rete di trasmissione e di distribuzione di energia), per la mobilità sostenibile (industria ferroviaria nazionale ed elettrificazione dei trasporti), per le telecomunicazioni (tecnologie per ponti radio fissi e mobili ed installazione fibra 5G), per le costruzioni (cablaggio, impianti elettrici e domotici, impianti per la trasmissione dei dati, impianti di sicurezza, impianti elevatori e scale mobili, impianti di illuminazione, soluzioni per il telecontrollo, soluzioni IoT, cybersecurity e intelligenza artificiale), nonché per l'Industria 4.0 i componenti elettronici ed i general contractors.

Allegato – Le proposte emendative

1. Emendamento Articolo 6 (Direttiva RAEE)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) prevedere azioni di sorveglianza lungo tutta la filiera e sul territorio, con controlli capillari e sistematici da parte del Comitato di Vigilanza e Controllo a garanzia del rispetto della legge e dell'ambiente, anche al fine di rendicontare tutti i flussi ed intercettare i flussi illegali di RAEE.

2. Emendamento Articolo 16 (Regolamento Batterie)

Al comma 2, dopo la lettera p) inserire la seguente:

p-bis) prevedere azioni di sorveglianza alle frontiere e sul territorio, per verificare il rispetto del regolamento e assicurare l'individuazione, la prevenzione e il contenimento di violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, a tutela della competitività dell'industria europea e nazionale delle batterie.

3. Emendamento Direttiva Greenwashing

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

“Art. 6-bis (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE))

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) sostenere l'introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza e controllo, che possano monitorare e verificare le pratiche di marketing legate alla sostenibilità;*
- b) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per supportarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe o affermazioni ingannevoli;*
- c) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;*
- d) garantire che nell'e-commerce i venditori rispettino gli standard di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;*
- e) definire un quadro regolatorio premiale verso l'impegno autentico verso la sostenibilità, con un focus particolare su pratiche ecologiche che siano accessibili alle piccole e medie imprese.*

Conseguentemente, all'Allegato A, abrogare il punto 6.

4. Emendamento Direttiva RED III

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

“Art. 6-bis (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- f) Potenziare le strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile;*
- g) Al fine di evitare la sovrapposizione normativa tra le c.d. aree idonee e le c.d. aree di accelerazione, applicare a quest'ultime solamente la procedura di Autorizzazione Unica (AU).*
- h) Al fine di sviluppare la potenzialità delle Comunità di energia rinnovabile (CER) e dell'autoconsumo di energia rinnovabile, permettere di unificare i diversi soggetti sotto una pluralità di cabine primarie, allargare anche alle grandi imprese l'accesso alle CER a condizione che non entrino negli organi di controllo, aumentare la soglia del 55% del volume di energia condivisa oltre la quale si restituire l'incentivo eccedentario;*
- i) Prevedere il punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile offshore di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2023/2413;*
- j) Al fine di potenziare le reti intelligenti per l'equilibrio della rete elettrica, consentire alle piccole batterie e ai veicoli elettrici di partecipare al mercato dell'energia di cui all'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2023/2413, attuare un quadro normativo che promuova i servizi di demand-response, delle piccole batterie e dei servizi “vehicle to grid”, la standardizzazione della tecnologia utilizzata per l'aggregazione delle unità.”*

Conseguentemente, all'Allegato A, abrogare il punto 3.